



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 4152/2022

**Oggetto:** Richiesta di parere proveniente ...omissis... in merito all'obbligo di pubblicazione dell'importo di aggiudicazione previsto dall'art. 1, comma 32, l. n. 190/2012.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 70532 del 6 settembre 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito all'esatta determinazione dell'importo di aggiudicazione, quale dato oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 1, comma 32, l. n. 190/2012. In particolare, è stato chiesto "se occorre riportare l'importo di aggiudicazione (corrispondente all'importo contrattuale iniziale) oppure l'importo contrattuale aggiornato con le modifiche del contratto" disposte in applicazione dell'art. dell'art. 106, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In proposito l'Autorità con delibera n. 1310/2016 recante *Prime linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016* ha chiarito che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti obbligati sono tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi sia dell'art. 1, comma 32, l. n. 190/2012 che dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016. In riferimento alla prima disposizione, occorre pubblicare in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (o servizio o fornitura) e l'importo delle somme liquidate.

Ai fini d'interesse occorre precisare i concetti di "importo di aggiudicazione" e "importo delle somme liquidate". Giova rilevare che la delibera A.N.AC. n. 39/2016 ne ha specificato le rispettive entità, indicando che trattasi, per il primo, di ammontare "al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA" e, per il secondo, di un "importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute



*operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto".* La differenziazione delle due voci prevista dal legislatore è volta proprio a rappresentare l'incidenza di eventuali modifiche contrattuali intervenute successivamente all'aggiudicazione e, pertanto, nulla escluda che possa non riscontrarsi una perfetta corrispondenza tra l'importo inizialmente contrattualizzato e quello effettivamente erogato in esito all'esecuzione delle prestazioni.

Analoga esigenza si rileva in fase di assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 9, d.lgs. n. 50/2016. La norma dispone che *"Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio"*. Al fine di agevolare i flussi comunicativi tra le stazioni appaltanti e le sezioni dell'Osservatorio è stata attivata la piattaforma informatica SIMOG (*Sistema Informativo Monitoraggio Gare*), mediante la quale gli enti obbligati possono richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e trasmettere le informazioni previste per legge sul ciclo di vita dei contratti pubblici, che vanno ad alimentare la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP).

Laddove i dati oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, l. n. 190/2012 coincidano con quelli per i quali è richiesta la comunicazione all'Osservatorio, occorre operare scelte che garantiscano l'omogeneità dei contenuti. Ciò vale anche per l'indicazione dell'importo di aggiudicazione e di quello effettivamente impiegato dalla stazione appaltante all'esito dell'esecuzione, la cui valorizzazione è richiesta anche dal sistema SIMOG. In merito la FAQ A34 pubblicata nella [sottosezione "Contratti pubblici" – "Obblighi informativi verso l'Autorità"](#) reca i seguenti chiarimenti *"La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). [...] Le schede così comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di "collaudo/regolare esecuzione" la parte maggiorata rispetto all'importo di aggiudicazione"*. Dalla FAQ richiamata si evince come in caso di varianti o altre modifiche, che si ripercuotano sull'importo del contratto, occorre dare atto della diversa determinazione delle somme effettivamente erogate rispetto a quelle inizialmente stabilite in moda da poter fornire all'Autorità – in occasione dell'adempimento degli obblighi informativi - una rappresentazione puntuale dell'iter seguito dal contratto, dalla fase dell'aggiudicazione sino alla conclusione dell'esecuzione.

Tale indirizzo va, dunque, seguito anche in riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 1, comma 32, l. n. 190/2012, indicando come importo di aggiudicazione quello posto originariamente a base del contratto e come importo liquidato quello diverso (nel caso di specie maggiorato) risultante dalle sopravvenienze intervenute nel corso dell'esecuzione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 ottobre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 25 ottobre 2022